

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE APS

STATUTO

ART. 1 (Costituzione)

È costituita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione Italiana Celiachia Piemonte APS", in breve denominabile "AIC PIEMONTE APS".

L'associazione dovrà utilizzare l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS.

L'Associazione ha sede in Torino. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede.

Il trasferimento deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il trasferimento della sede legale deve essere riportato nel RUNTS nei termini di legge.

Allo scopo di valorizzare l'apporto dei singoli associati, l'Associazione può istituire sedi locali, preferibilmente a livello provinciale, che rappresentano articolazioni territoriali dell'unica Associazione costituita in ambito regionale. La costituzione di sedi locali è disciplinata dal regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione aderisce all'Associazione nazionale A.I.C. - APS condividendone fini e scopi dell'A.I.C. - APS e rispettandone e facendo rispettare ai propri associati le norme statutarie e regolamentari in quanto compatibili con il suo status di Associazione di promozione sociale. L'Associazione mantiene in ogni caso la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all'associazione nazionale che, pertanto, non assumerà

[Digitare qui]

alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni ed alle responsabilità assunte dall'Associazione.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o dermatite erpetiforme, in seguito anche solo "DE".

L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c 2, D Lgs 117/17.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all'AIC Nazionale della quale l'Associazione fa parte.

L'Associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.lgs. 117/17:
 - ✓ assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine, anche attraverso la realizzazione di strumenti di supporto alla dieta;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 117/17:
 - ✓ prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE;
- prestazioni sociosanitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. 117/17;

[Digitare qui]

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.lgs. 117/17:
- ✓ divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;
- ✓ diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
- ✓ selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
- ✓ organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE;
- attività di formazione universitaria e post-universitaria di cui all'articolo 5, comma 1, lett.g) del D Lgs 117/17
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.lgs. 117/17:
- realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;
- realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Piemonte APS e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti;
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t) del D.lgs. 117/17:
- promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti;

[Digitare qui]

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1, lettera u) del D.lgs. 117/17:
- cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
- servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine;
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del D.lgs. 117/17:
- sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti;
- promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Piemonte APS, come ad esempio le unità territoriali delle Società mediche SIMG, SIP, etc.;
- raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;
- promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;
- promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

[Digitare qui]

secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità alle linee guida adottate dall'amministrazione pubblica.

ART. 3 (Patrimonio, esercizio sociale)

Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, erogazioni liberali, lasciti e legati di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;

[Digitare qui]

- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo deposita presso la sede dell'associazione almeno cinque giorni prima dell'assemblea in modo che possa essere consultato dagli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio approvato deve poi essere depositato entro il 30 (trenta) giugno nel RUNTS.

ART. 4 (Associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore esso deve essere integrato entro un anno.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

[Digitare qui]

Gli associati si distinguono in onorari, ordinari, benemeriti e sostenitori. I primi sono scelti tra le persone che, pur non ancora associate, hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, e, a seguito della accettazione da parte loro, sono proposti da almeno tre consiglieri e nominati tali dal Consiglio Direttivo.

I benemeriti sono scelti tra gli associati e sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre consiglieri a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione.

I sostenitori sono gli associati che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

ART. 5 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari è svolta in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'associazione tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

[Digitare qui]

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6 (Criteri di ammissione)

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni, l'associato può chiedere, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato è intrasmissibile.

[Digitare qui]

ART. 7 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre reclamo scritto entro 15 (quindici) giorni davanti al Collegio dei Probiviri di cui al precedente articolo 6.

L'associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando all'Associazione per iscritto la sua volontà di recedere.

Decade automaticamente l'associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo i termini indicati nel regolamento interno.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 (Diritti e Doveri degli Associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività;

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

[Digitare qui]

- consultare i libri associativi presso la sede dell'Associazione ed estrarne copie a proprie spese;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite per ciascuna iniziativa;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci presso la sede dell'Associazione.

In relazione al diritto di esaminare i libri associativi, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri associati, si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto, regolamento, approvati da AIC nazionale.

[Digitare qui]

L'Associazione, che ai sensi dell'articolo 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte degli associati e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative al Codice Etico.

ART. 9 (Quota associativa)

Gli associati devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ART. 10 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, se eletto
- Organo di Revisione, se eletto
- Collegio dei Probiviri
- Comitato Scientifico

Le persone che ricoprono cariche associative, ad eccezione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività;

[Digitare qui]

possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le persone che ricoprono cariche associative devono trovarsi, anche durante tutto il loro mandato, nelle condizioni di ammissione alla qualifica di associato e di eleggibilità e non essere in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico nazionale e dalla Policy nazionale, se adottati.

ART. 11 (Assemblea)

L'assemblea ha luogo in un Comune della Regione Piemonte.

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro degli associati, anche in forma elettronica e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

[Digitare qui]

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, o in sua assenza da altro associato appositamente eletto, che lo sottoscrive insieme al soggetto che ha presieduto l'adunanza.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 7 (sette) giorni a libro degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le sedute dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ART. 12 (Assemblea Ordinaria degli Associati)

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

[Digitare qui]

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice; gli amministratori in sede di redazione del bilancio devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D Lgs 117/17;
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo e li revoca;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART. 13 (Assemblea Straordinaria degli Associati)

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.11.

[Digitare qui]

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo del RUNTS, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 15 (quindici) consiglieri scelti tra gli associati maggiorenni che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario; gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va comunicata alla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione

[Digitare qui]

ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- predispose annualmente, qualora previsto per legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni; sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5, comma 4 dello Statuto;
- approva i regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano in carica o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

[Digitare qui]

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo.

Sono inoltre ammessi a partecipare e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- il Presidente dei Probiviri;
- un membro del Comitato Scientifico;
- lo staff;
- qualsiasi persona che per competenze o compiti specifici o amministrativi sia stato invitato dal Consiglio Direttivo in considerazione dei temi trattati.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

[Digitare qui]

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato interno per coordinare le diverse azioni di gestione deliberate dal Consiglio, sulla base delle deleghe attribuite ai singoli membri.

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono ratificati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nei confronti dei terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente

Nel caso di più Vicepresidenti tali funzioni spettano al Vicepresidente più anziano d'età.

ART. 16 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere può essere conferito il

[Digitare qui]

potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

ART. 17 (Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

ART. 18 (Coordinatori Provinciali e Referenti Locali)

I Coordinatori Provinciali sono membri del Consiglio Direttivo che rappresentano l'Associazione e si occupano delle attività sui territori provinciali.

I Referenti sono volontari che non fanno parte del Consiglio Direttivo ma svolgono un ruolo di riferimento sul territorio di interesse, anche qualora il ruolo di Coordinatore Provinciale della provincia di riferimento non sia stato assegnato. I referenti locali eventualmente nominati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con mere funzioni consultive.

ART. 19 (Comitato Scientifico Piemonte)

Per assicurare anche a livello territoriale la necessaria attività di supporto per ogni tematica scientifica (ad esempio stesura e valutazione di articoli, relazioni, Congressi e Convegni, consulenze etc.) è istituito un Comitato Scientifico Piemonte aperto a tutti i professionisti di comprovata esperienza in materia di celiachia.

Uno o due membri del Comitato parteciperanno alla riunione annuale del Comitato Scientifico Nazionale.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio direttivo, senza alcun limite di numero e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo stesso.

[Digitare qui]

La carica di componente del Comitato Scientifico Piemonte è gratuita, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione a convegni, congressi etc.

Il funzionamento del Comitato sarà disciplinato dal regolamento interno dell'Associazione.

ART. 20 (Organo di controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge, ai sensi dell'art. 30 del Codice, viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico; se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea degli Associati; i componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati; al suo interno il Collegio designa il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 15. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

[Digitare qui]

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la Revisione Legale dei Conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del codice, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposto registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 2 (due) volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 22 (Collegio dei Proviviri)

L'assemblea ordinaria, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi dell'Associazione, dotati di requisiti di professionalità, affidabilità ed imparzialità, che al loro interno eleggono un

[Digitare qui]

proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- a. soluzione dei conflitti tra gli associati;
- b. soluzione dei conflitti tra gli associati e organi associativi;
- c. soluzione dei conflitti tra gli organi sociali.

Gli associati e i componenti degli organi dell'Associazione si rivolgono al Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.

I probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità ed indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni.

Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello statuto ove richiesto da un componente degli organi direttivi dell'Associazione ovvero da un associato.

I pareri emessi dal Collegio dei Probiviri non sono comunque vincolanti per l'Associazione.

I poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento dell'Associazione.

ART. 23 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai consiglieri, dirigenti ed eventuali membri degli organi di controllo a condizione che vengano superati i limiti previsti dall'art. 14, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'Associazione - comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano- superino un milione di euro.

[Digitare qui]

ART. 24 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario o dal Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio regionale afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) o di altri organismi previsti dalla vigente legislazione, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, alla Federazione A.I.C. Associazione Italiana Celiachia - APS, o, in caso di cessazione della stessa, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. che operano a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

[Digitare qui]

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 26 (Rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Torino, 06/04/2024


